

Avv. Simona Filippi

Avv. Tiziana Nucci

Avv. Valentina Vitale

Avv. Paola Bevere

CORTE DI ASSISE DI APPELLO

DI ROMA

R.G.N.R. 31079/2005

R.G. DIB. C.A. 2/2015

SENTENZA N. 1/2017 CORTE DI ASSISE - III SEZIONE

ATTO DI APPELLO

EX ARTT. 576 C.P.P.

Nella qualità di difensore di fiducia di:

- Mariana Zaffaroni Islas, nata a Buenos Aires (Argentina) il 22.03.1975, parte civile nel presente procedimento a carico di Juan Carlos BLANCO, José Horacio GAVAZZO PEREIRA, José Ricardo ARAB FERNÁNDEZ, Ricardo José MEDINA BLANCO, Gilberto VÁZQUEZ, Luis Alfredo MAURENTE MATA, Pedro Antonio MATO NARBONDO, José Filipe SANDE LIMA, Ernesto Avelino RAMAS PEREIRA, Jorge Alberto SILVEIRA QUESADA (Capi B1 e B2) per i delitti di cui agli artt. 81 cpv, 630, 575, 576, 1° comma nn. 1 e 4, 577 1° comma, nn. 2, 3 e 4, e 61 nn. 1, 2, 4 e 9 c.p.;
- Maria Victoria Moyano Artigas, nata a Lomas del Mirador (Argentina) il 25.8.1978, parte civile nel presente procedimento a carico di Jorge Néstor TROCCOLI FERNANDEZ (Capo D1) per i delitti di cui agli artt. 81 cpv, 630, 575, 576, 1° comma nn. 1 e 4, 577 1° comma, nn. 2, 3 e 4, e 61 nn. 1, 2, 4 e 9 c.p.;
- Mariana Maino Canales, nata a Santiago del Cile (Cile) lo 06.05.1951, parte civile nel presente procedimento a carico di ESPINOZA BRAVO

Pedro Octavio (Capi N1 e O1) per i delitti di cui agli artt. 81 cpv, 630, 575, 576, 1° comma nn. 1 e 4, 577 1° comma, nn. 2, 3 e 4, e 61 nn. 1, 2, 4 e 9 c.p.;

si propone atto di appello

AVVERSO

la sentenza n. 1/2017 emessa in data 17.01.2017 dalla Corte di Assise di Roma, Sez. III, che in relazione ai capi di imputazione contestati agli imputati, capi B1 e B2, D1 e N1 e O1, ha così statuito “DICHARA Blanco Juan Carlos colpevole dei delitti di omicidio come contestatigli ai capi B1 e B2 della rubrica ai danni di [...] GATTI DE ZAFFARONI Maria Emilia [...] e lo CONDANNA alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno di anni tre, CONDANNA il predetto imputato al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite nei suoi confronti che ne hanno fatto richiesta e che liquida in via equitativa nella misura attualizzata di Euro 500.000,00 ciascuna ovvero alla minor somma richiesta, nonché alla rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute dalla medesime parti civili da liquidarsi con separato provvedimento, DICHARA non doversi procedere nei confronti di BLANCO Juan Carlos in ordine ai delitti di sequestro a scopo di persona come contestatigli per essersi gli stessi estinti per prescrizione”, “ASSOLVE [...] ESPINOZA BRAVO Pedro Octavio, [...] MATO NARBONDO Pedro Antonio, TROCCOLI FERNANDEZ Jorge Nestor, ARAB FERNANDEZ Josè Ricardo, GAVAZZO PEREIRA Josè [...], MAURENTE MATA Luis Alfredo, MEDINA BLANCO Ricardo Josè, RAMAS PEREIRA Ernesto Avelino, SANDE LIMA Josè Felipe, SILVERA QUESADA Jorge Alberto, [...], VASQUEZ BISIO Gilberto Valentin dai delitti di omicidio loro rispettivamente contestati per non aver commesso il fatto, DICHARA non doversi procedere nei confronti degli imputati sopra citati in ordine ai delitti di sequestro a scopo di persona come contestatigli per essersi gli stessi estinti per prescrizione”

A conforto di tale appello, l'Avv. Simona Filippi porta i seguenti

MOTIVI

1. Sui Capi B1 e B2: Caso Zaffaroni

1.1 Ricostruzione della vicenda

La sig.ra Mariana Zaffaroni Islas si è costituita parte civile in qualità di figlia della cittadina italiana Maria Emilia Islas Gatti de Zaffaroni, nata a Montevideo (Uruguay) il 18.04.1953, sequestrata il 27.09.1976 nel comune di Vicente Lopez, nella provincia di Buenos Aires, e successivamente uccisa.

La Corte di Assise di Roma, sez. III, con la sentenza impugnata ha riconosciuto che il sequestro e la successiva uccisione della cittadina italiana Islas de Zaffaroni, si inseriscono nell'ambito della repressione messa in atto dal "plan Condor".

Per la Corte di Assise, il caso Zaffaroni "conferma il coinvolgimento congiunto delle forze repressive argentine e uruguaiane insieme".

Nella sentenza, sulla base degli esiti della istruttoria dibattimentale, viene così correttamente ricostruita la vicenda che ha riguardato la vittima: Maria Emilia Islas de Zaffaroni nel 1974 fugge, insieme al marito, dall'Uruguay per sfuggire alla repressione politica messa in atto in Uruguay - dopo il *golpe* del 1973 - nei confronti di coloro che erano considerati oppositori, e si rifugia in Argentina ottenendo il riconoscimento dello *status* di rifugiata da parte dello ACNUR (Alto Commissariato della Nazioni Unite per i rifugiati); in Argentina inizia a militare nell'organizzazione politica del *Partito por la Victoria del Pueblo* e, pertanto, considerata un'oppositrice politica; in data 27.09.1976 viene sequestrata (insieme al marito e alla figlia) e portata nel centro clandestino di detenzione "Automotores Orletti"; non viene ritrovato il suo corpo, ma viene comunque considerata vittima di omicidio.

Quanto all'accertamento dell'uccisione della vittima, il Collegio fa propri i principi sanciti dalla Suprema Corte di Cassazione in materia di mancato ritrovamento del cadavere, secondo cui è "*principio assodato nel nostro sistema processuale che l'assenza del cadavere dell'ucciso non impedisce la formazione della prova di omicidio*". (Cass. Penale, Sez. I, sent. n. 4494/2007)

Nella sentenza, previo riconoscimento dell'esistenza del Plan Condor, viene ricostruita la vicenda di Maria Emilia Islas de Zaffaroni, quale

vittima di sequestro e successiva uccisione, e individuati tutti gli imputati quali persone coinvolte.

Nello specifico, è stato individuato il coinvolgimento di *Blanco* quale ministro delle relazioni estere, dal *golpe* del 1973 al dicembre del 1985, e membro del COSENA, l'organismo che impartiva le direttive rivolte ai servizi di *intelligence* e relative ad operazioni militari e paramilitari in Uruguay e Argentina.

Mentre, per quanto riguarda gli altri imputati - Mato Narbondo, Gavazzo Pereira, Arab Fernandez, Medina Blanco, Maurente Mata, Sande Lima, Soca e Ramas Pereira, quali ufficiali e militari del SID, Silveira Quesada e Vasquez quali ufficiali dell'Ocoa¹ - è stata accertata la loro "assidua e attiva presenza" nel centro clandestino di detenzione di "Orletti".

1.2 Sul concorso di tutti gli imputati nell'omicidio della vittima

A fronte di questa ricostruzione storica dei fatti, la Corte di Assise ha ritenuto raggiunta la certezza, in merito alla responsabilità per la morte di Maria Emilia Islas de Zaffaroni, soltanto nei confronti di Blanco.

Questi, secondo il Collegio, per la sua qualità di membro dell'organizzazione del Cosena, e quindi al vertice dell'organizzazione militare che aveva contribuito alla ideazione e pianificazione dell'attività repressiva svolta (sequestri, torture, violazioni di diritti umani, detenzioni illegittime e uccisioni) è considerato responsabile dei delitti consumati nell'ambito dell'operazione Condor nei confronti delle vittime uruguaiane.

¹ Nella sentenza vengono ricostruite l'organizzazione e le competenze delle forze di polizia, per il periodo considerato nella vicenda *de qua*, sulla base della legge "Ley Organica Policial del 1971" (n. 13.963 del 22.05.1971). La polizia dipendeva dal potere esecutivo tramite il ministro dell'interno. Quanto agli organismi repressivi più importanti, operanti in Uruguay vi erano il COSENA (Consiglio di Sicurezza Nazionale), del quale faceva parte Blanco in qualità di ministro delle relazioni estere dal *golpe* del 1973 al dicembre del 1985, con il ruolo di impartire direttive rivolte ai servizi di *intelligence* relative ad operazioni militari e paramilitari in Uruguay e Argentina; il SID (Servizio di informazione e difesa) che costituiva il principale organo di informazione dello Stato Maggiore Congiunto ed era diviso in 5 dipartimenti, in particolare il Dip. 3 si occupava della repressione politica e, all'epoca dei fatti, il vice direttore era Gavazzo; l'OCOA (Organismo di coordinamento delle operazioni antisovversive), che operava in stretta correlazione con il Dip. 3 del SID, conduceva indagini, effettuava detenzioni, interrogatori e torture.

Infatti, erano i vertici militari, secondo la ricostruzione del plan Condor offerta in sentenza, che programmavano le uccisioni degli oppositori in modo sistematico e generalizzato.

Di contro, invece, la Corte di Assise ha assolto gli imputati Mato Narbondo, Gavazzo Pereira, Arab Fernandez, Medina Blanco, Maurente Mata, Sande Lima, Soca, Ramas Pereira, Silveira Quesada e Vasquez, considerando per questi *“non raggiunta alcuna certezza soggettiva”* in merito *“all’uccisione e all’eliminazione dei cadaveri”*.

La Corte di Assise, infatti, ha ritenuto che questi imputati rivestissero delle cariche militari intermedie e che non avessero alcun potere decisionale in merito alla sorte delle vittime.

È stata esclusa l’applicazione della causa di giustificazione dell’adempimento di un dovere, trattandosi di ordini impartiti nell’ambito di un sistema di piena illegalità, nota a tutte le persone coinvolte, ma la Corte ha ritenuto che *“per tutti i militari uruguayani indicati nel medesimo capo B1/B2 e individuati come operativi all’interno di Automotores Orletti, può solo affermarsi che, ciascuno per il proprio ruolo e le rispettive funzioni, ha partecipato soltanto ad una frazione dell’operazione: ovvero all’individuazione, al sequestro, alla detenzione illecita, agli interrogatori, alle torture degli ostaggi, ma non alla loro uccisione.”*

Per il Collegio *“non sussistono elementi per ritenere con sufficiente certezza che gli imputati dei medesimi capi B1 e B2, tutti più o meno investiti in funzioni gerarchicamente subordinate, quadri intermedi, abbiano in qualche modo contribuito con adesione volontaria alle condotte omicidiarie”*

Peraltro, nella sentenza, si esclude il concorso nell’omicidio anche *“nell’ipotesi in cui si volessero ritenere le condotte omicidiarie ascrivibili a costoro sotto forma di dolo eventuale[...]. Infatti, il dolo eventuale è inconciliabile con l’aggravante della premeditazione che consiste in una intensa volizione del risultato della condotta.”*

Queste argomentazioni, sulla cui base la Corte di Assise ha escluso la responsabilità degli imputati sopra indicati per il concorso nell’omicidio della vittima Islas de Zaffaroni, come delle altre vittime dei Capi B1 e

B2, non sono fondate e, pertanto, la sentenza sul punto deve essere riformata.

Invero, la vicenda *de qua*, come le altre oggetto di accertamento in questo procedimento, ha una struttura consumativa complessa, sia perché scomponibile in fasi sia perché coinvolge l'agire di più persone.

La vittima è stata sequestrata, torturata e uccisa, così come in modo sistematico era programmato che accadesse nel plan Condor.

Queste condotte, secondo i principi in materia di concorso di persone nel reato, sono riferibili a tutti gli imputati.

In conformità alla teoria monistica, il concorso di persone nel reato ha una struttura unitaria nella quale l'azione tipica è composta dalle condotte dei compartecipi, sicché gli atti dei singoli sono al tempo stesso, loro propri e comuni anche agli altri e di essi ciascuno risponde interamente.

Qualsiasi apporto materiale o psichico di ogni concorrente verso l'identico risultato da tutti perseguito è sufficiente: sia la partecipazione all'esecuzione materiale che quella riguardante la decisione e la preparazione del reato e la fornitura dei mezzi che ne facilitano la consumazione.

In riferimento alle uccisioni consumate in seno al Plan Condor, il risultato perseguito da tutti gli imputati è rappresentato dalla soppressione delle vittime.

Come riconosciuto dalla stessa Corte di Assise, l'obiettivo primario del plan Condor, il suo risultato finale, era la soppressione di coloro che erano considerati oppositori politici.

Nella sentenza si legge che "*l'attuazione di operazioni illegali miranti all'uccisione degli oppositori politici*" costituisce una finalità del plan Condor.

Di tale circostanza tutti gli imputati erano consapevoli e, pertanto, in forza del concorso di persone, tutti ne rispondono avendo partecipato alla sua consumazione.

Invero, gli imputati erano investiti di ruoli decisionali nell'ambito degli organismi repressivi (SID e OCOA) tramite cui veniva attuato il *plan*

Condor e, pertanto, non potevano non essere consapevoli della sua finalità.

A tal proposito, in merito alle poche vittime di sequestro che sono state liberate, tale circostanza dimostra che anche questi imputati che rivestivano un posizione intermedia nella gerarchia militare avevano un potere decisionale.

Come riconosciuto dalla Giurisprudenza di legittimità, una volta accertato che un soggetto ha accettato e svolto il compito assegnatogli, costui deve rispondere di tutti i reati consumati, e di quello che ne costituisce il risultato finale. (Cass. Penale, sez. II, sent. n. 23395/2011).

Invero, "ai fini dell'affermazione della responsabilità di un soggetto a titolo di concorso in un delitto doloso, è sufficiente che lo stesso abbia apportato un contributo di ordine materiale e psicologico idoneo, con giudizio di prognosi postuma, alla realizzazione anche di una soltanto delle fasi di ideazione, organizzazione o esecuzione dell'azione penale posta in essere da altri soggetti, con la coscienza e la volontà di concorrere con costoro alla realizzazione della condotta criminosa; il reato è dunque di tutti e di ciascuno di coloro che vi presero parte" (Cass. pen. Sez. II, sent. n. 16625/2007).

La Cassazione di recente ha ricordato che *"la partecipazione alle attività preparatorie del delitto e, in particolare, ai sopralluoghi nella sede della progettata esecuzione di esso, costituisce condotta concorsuale a norma dell'art. 110 c.p. poiché la concezione unitaria del concorso di persone nel reato comporta che l'attività del concorrente possa essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune delle fasi di ideazione, organizzazione ed esecuzione, alla realizzazione collettiva, anche soltanto mediante il rafforzamento dell'altrui proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera dei concorrenti". (Cass. pen., Sez. I, sent. n. 25846/2015)*

Inoltre, la medesima pronuncia, affrontando il profilo psicologico del reato, afferma che *"la volontà di concorrente non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, essendo sufficiente che la coscienza*

del contributo fornito all'altrui condotta esista unilateralmente, con la conseguenza che essa può indifferentemente manifestarsi o come previo concerto o come intesa istantanea ovvero come semplice adesione all'opera di un altro che rimane ignaro (Sez. Un., n.31 del 22.11.2000, Sormani, Rv. 218525). Assume carattere decisivo l'unitarietà del 'fatto collettivo' realizzatio che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, alla fine, con giudizio di prognosi postumo, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli imputati, sicché è sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui".

Con riguardo alle diverse fasi in cui si consuma la vicenda, nella suddetta sentenza si legge: "il contributo causale alla verificaione dell'evento criminoso non richiede la compiuta conoscenza da parte del singolo concorrente e, segnatamente, di colui che partecipi alla sola fase preparatoria, di tutti i dettagli del delitto da compiere, poiché è sufficiente la volontà dell'agente di prestare il proprio apporto nella consapevolezza della finalizzazione di esso al fatto criminoso comune; ciò che conta è la conoscenza del singolo concorrente che il segmento di condotta da lui posto in essere si inserisce in una più ampia azione criminosa, distribuita tra più soggetti investiti di compiti diversi, proporzionati per numero e qualità alla complessità dell'impresa da realizzare, di cui il proprio specifico apporto costituisce un tassello utile al conseguimento dell'obiettivo finale. (E, n.d.r.) tale assunto è di particolare rilievo nelle associazioni criminali complesse, come quelle di tipo mafioso [ovvero, come nel caso di specie, quelle "terroristiche di regime", n.d.r.], organizzate secondo un modello rigorosamente gerarchico, con articolata distribuzione di compiti tra gli associati, e contraddistinte da un rigido vincolo di riservatezza interna, tale da precludere ai meri compartecipi la precisa conoscenza delle strategie e degli obiettivi di maggior rilievo perseguiti da capi e dirigenti, per non comprometterne la segretezza e il successo" (sempre, Cass. pen., Sez. 1, n. 25846/2015).

1.3 Sul corretto inquadramento della condotta degli imputati nell'ipotesi di cui all'art. 630 comma 3 c.p.

Con la sentenza impugnata, la Corte di Assise ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati in ordine ai delitti di sequestro di persona a scopo di estorsione perché estinti per prescrizione.

La Corte ha riconosciuto il coinvolgimento e la responsabilità degli imputati in ordine al sequestro della vittima, ma ha dichiarato il reato estinto per prescrizione, erroneamente inquadrando la condotta degli imputati nell'ipotesi di sequestro a scopo di estorsione di cui all'art.630 comma 1, c.p.

La Corte avrebbe, invece, dovuto ricondurre la vicenda della vittima Islas de Zaffaroni, e delle altre vittime, nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 630 c.p. ai sensi del quale *“se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo”*, con conseguente imprescrittibilità del reato.

A tal proposito, si ricorda quanto affermato in un caso, come quello qui in esame, di morte della vittima del sequestro, dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza emessa dal sezione VI, n. 4157/2012.

La Suprema Corte ha, infatti, qui affermato che *l'exitus letale del sequestro della giovane vittima costituisce “una soluzione ampiamente prevedibile per tutti coloro che, a vario titolo, presero parte all'azione criminosa, sia nella fase iniziale che in quelle successive”*.

Invero, *“gli imputati, tutti affiliati all'associazione criminale dai cui vertici proveniva l'ordine di procedere [e l'efferatezza dei vertici militari golpisti dell'America latina si eguaglia per difetto ai capi delle nostrane associazioni mafiose, n.d.r.], accettarono il rischio legato al verificarsi dell'evento-morte dell'ostaggio, causalmente determinato dal prevedibile sviluppo di un'azione criminosa finalisticamente orientata, poiché condizionata ad un ben preciso comportamento che il padre della persona sequestrata avrebbe dovuto assumere, e dettata da un originario intento vendicativo la cui ratio ed i cui obiettivi erano da tutti ben conosciuti ed accettati [nel nostro caso, è fin troppo palese la prevedibilità della morte dell'ostaggio in capo a chi si è macchiato anche solo del sequestro, attesa la tetragona adesione alla scellerata*

pianificazione di annientamento degli avversari politici, n.d.r.]. Le probabili conseguenze di quell'intento, non ricollegabili al sequestro da fattori imprevedibili ed eccezionali, risultavano ben chiare a tutti coloro che vi presero parte, quale concreta rappresentazione dell'inevitabile sviluppo causale di una condotta a vario titolo realizzata da ciascuno dei compartecipi, ma subordinata ad un unico scopo e rivelatrice, nelle sue note modali, di un atteggiamento volitivo consapevole della probabilità del successivo verificarsi dell'exitus letale, quanto meno sotto la forma del dolo eventuale. E' noto, infatti, che il dolo eventuale è costituito da una realtà psicologica in cui si ha consapevolezza che l'evento, non direttamente voluto, ha la probabilità di verificarsi in conseguenza della propria azione, nonché dell'accettazione volontaristica di tale rischio, che potrà, di conseguenza, essere graduata a seconda di quanto maggiore o minore l'agente consideri la probabilità di verifica dell'evento. La prevedibilità concreta dell'evento implica la previsione del rischio del suo verificarsi, e l'accettazione della serie causale che comporta detto rischio equivale ad accettazione del rischio medesimo (v. da ultimo, Sez. 1, n.267 del 14.12.2011, Rv. 252046). Nel caso di specie, invero, gli stessi tratti caratterizzanti l'orientamento finalistico dell'azione, apparivano tali da non escludere il realizzarsi dell'evento omicidiario, la cui probabilità di verifica fu dunque consapevolmente e volontariamente accettata dagli agenti".

In conclusione, "qualora venga cagionata da uno dei concorrenti nel delitto di sequestro di persona la morte del sequestrato, rispondono di essa anche gli altri concorrenti che non hanno partecipato alla causazione del decesso, in quanto la morte del sequestrato costituisce una conseguenza prevedibile della condotta inerente alla privazione della libertà di una persona inerme, la cui dignità e le cui condizioni di vita sono già mercificate".

2. Sul Capo D1: Caso Moyano Artigas

2.1 Ricostruzione della vicenda

La sig.ra Maria Victoria Moyano Artigas si è costituita parte civile in qualità di figlia di Maria Asuncion ARTIGAS NILO de MOYANO, cittadina uruguayana nata a Montevideo in Uruguay il 26.03.1951, sequestrata a Berazategui (Argentina) il 30.12.1977, tutt'ora scomparsa e sicuramente uccisa.

La Corte di Assise di Roma, sez. III, con la sentenza impugnata ha riconosciuto che il sequestro e la successiva uccisione della cittadina uruguayana Artigas de Moyano, si inseriscono nell'ambito della repressione messa in atto dal "plan Condor".

Per la Corte di Assise "è rimasto ampiamente provato che tra il 21.12.1977 e il 3.01.1978 avvenne in Argentina una vasta operazione repressiva nei confronti di militanti, familiari o semplicemente conoscenti di membri del GAU e altri gruppi politici che facevano parte della c.d. UAL (Unione attivista di liberazione), e si opponevano alla dittatura dall'Argentina".

Ed è, all'interno di questa operazione repressiva che si colloca la vicenda della vittima Artigas de Moyano.

Nella sentenza, sulla base degli esiti della istruttoria dibattimentale, viene così ricostruita la vicenda che ha riguardato la vittima: Maria Asuncion Artigas de Moyano viene arrestata, insieme al marito, il giorno 30.12.1977, presso il suo domicilio in Calle 595 Caminos General Belgrano, località di Berazategui, in provincia di Buenos Aires, da forze repressive che attuarono nella cornice di un'operazione non ufficiale; viene portata prima nel centro clandestino di detenzione "Quilmes" e poi "Pozo de Banfield"; in data 25.08.1978 presso il centro clandestino di "Pozo de Banfield" partorisce una bambina che le viene sottratta a poche ore dalla nascita; in data 12.10.1978 è probabile che sia stata trasferita, ma con destinazione sconosciuta; il suo corpo non viene ritrovato ma viene comunque considerata vittima di omicidio.

In relazione a questa vicenda, così come alle altre di cui al capo DI dell'imputazione, la Corte di Assise ha riconosciuto il coinvolgimento della Marina nelle operazioni antisovversive contro i militanti di varie forze di opposizione, specie dei militanti del GAU.

Nella sentenza viene considerato ampiamente provato “il pieno coinvolgimento della Marina uruguaiana, e in particolare del FUSNA, nei sequestri di persona, nelle torture e negli omicidi di cui al capo D1 dell'imputazione.”

Quindi, nella sentenza viene spiegato il coinvolgimento dell'imputato Troccoli in tale vicenda, in quanto “ufficiale della Marina uruguaiana appartenente tra il 1974 e il dicembre del 1977 al FUSNA, dove rivestiva il grado di tenente di vascello continuando ad espletare le mansioni all'S2; l'imputato inoltre risultava essere ufficiale di coordinamento dell'OCOA e dalla metà del 1976 fu destinato al Comando del Servizio di Intelligence dei Fucilieri Navali, organismo attivo nella repressione contro sindacati e gruppi politici opposti alla dittatura. Proprio per tale qualifica rivestita si recava periodicamente in Argentina, presso la E.S.M.A. con l'incarico di coordinare l'attività repressiva dei due paesi”.²

Viene, inoltre, precisato nella sentenza che “nella metà degli anni 70 [vale a dire nel periodo in cui si colloca la vicenda in esame] le operazioni antisovversive furono seguite soprattutto dall'S2.”

2.2 Sulla responsabilità di Troccoli nell'omicidio della vittima

Dalla ricostruzione storica della vicenda, così come risulta in sentenza emerge con evidenza il coinvolgimento dell'imputato nella uccisione della vittima Artigas de Moyano.

A fronte di questa ricostruzione storica dei fatti, la Corte di Assise ha ritenuto che “Troccoli, tenente di vascello, era un graduato di ordine intermedio e verosimilmente, proprio per questo, non spettava a lui la decisione ultima sulla sorte dei sequestrati e dunque rimane dubbio, in difetto di altri elementi, il suo vero, e non soltanto verosimile o ipotetico, apporto di qualsivoglia genere, commissivo o omissivo, materiale o morale, alla uccisione delle vittime”.

² Nella sentenza, sulla base di una relazione del 2005 della Marina consegnata al Presidente della Repubblica e prodotta in dibattimento, viene descritta l'articolazione del FUSNA (il Corpo dei Fucilieri navali): costituita dal Comando, dallo Stato Maggiore e da 3 Sezioni di fanti. In particolare la S2 o sezione di intelligence, nella quale operavano Lacerbeau e Troccoli, era l'unità impegnata nella ricerca di informazioni sui movimenti sovversivi, che operavano in clandestinità.

Quindi, sulla base di queste considerazioni lo ha assolto, ritenendo di non poter affermare "in assenza di elementi specifici e fonti dirette di accusa che individuino il ruolo concreto del Troccoli nelle singole eliminazioni".

Così come motivato in relazione ai Capi B1 e B2, anche qui la Corte di Assise, ha ritenuto che l'imputato rivestisse una carica militare intermedia e che non avesse alcun potere decisionale in merito alla sorte della vittime.

Per il Collegio "*non sussistono elementi per ritenere con sufficiente certezza che gli imputati dei medesimi capi B1 e B2, tutti più o meno investiti in funzioni gerarchicamente subordinate, quadri intermedi, abbiano in qualche modo contribuito con adesione volontaria alle condotte omicidiarie*"

Peraltro, nella sentenza, viene affermato che "*la Marina era solo una delle forze armate impegnate nell'azione di contrasto e lotta alla guerriglia, che non poteva agire autonomamente, bensì in sintonia con le altre forze, essendo demandato all'OCOA il precipuo compito di coordinamento delle azioni e operazioni repressive*"

Queste argomentazioni, sulla cui base la Corte di Assise ha escluso la responsabilità dell'imputato Troccoli per il concorso nell'omicidio della vittima Artigas de Moyano, come delle altre vittime del Capo D1, non sono fondate e, pertanto, la sentenza sul punto deve essere riformata.

A tal proposito ci si riporta alle considerazioni sopra svolte in merito al concorso degli imputati negli omicidi di cui ai Capi B1 e B2.

Anche questa vicenda ha, infatti, una struttura consumativa complessa, sia perché scomponibile in fasi, sia perché coinvolge l'agire di più persone.

Ci si riporta, pertanto alle considerazioni già svolte in materia di concorso di persone nel reato, nel punto 1.2.

2.3 Sul corretto inquadramento della condotta di Troccoli nell'ipotesi di cui all'art. 630 comma 3 c.p.

Con la sentenza impugnata, la Corte di Assise ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine ai delitti di sequestro di persona a scopo di estorsione perché estinti per prescrizione.

La Corte ha riconosciuto il coinvolgimento e la responsabilità di Troccoli in ordine al sequestro della vittima, ma ha dichiarato il reato estinto per prescrizione, erroneamente inquadrando la condotta degli imputati nell'ipotesi di sequestro a scopo di estorsione di cui all'art.630 comma 1, c.p.

La Corte avrebbe, invece, dovuto ricondurre la vicenda della vittima Moyano Artigas, e delle altre vittime, nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 630 c.p. ai sensi del quale *“se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo”*, con conseguente imprescrittibilità del reato.

Anche in questo caso, pertanto, ci si riporta alle considerazioni sopra svolte in relazione all'impugnazione della sentenza per i Capi B1 e B2, nel punto 1.3.

3. Sui capi N1 e O1: Caso Maino

3.1 Ricostruzione della vicenda

La Corte d'Assise di Roma, alla luce di plurime fonti di natura documentale e testimoniale, riteneva provata la sparizione e uccisione di numerose persone sequestrate mentre si trovavano all'estero e affermava in più punti del provvedimento che *“la loro uccisione fu il frutto della collaborazione tra i servizi di sicurezza dei paesi di provenienza – dove avevano svolto o svolgevano attività politica – e quelli del paese estero che li ospitava”*³ e che *“prove a livello mondiale dell'esistenza del plan Condor erano poi emerse nel corso delle indagini sull'omicidio a Washington, nel 1976, del cileno Orlando Letelier (ex ministro del governo Allende ucciso da sicari della DINA cilena assieme alla cittadina statunitense Ronnie Moffit”*⁴.

3 Cfr. sent. C. Assise Roma, III[^] Sez., p. 1.

4 Sent. cit., p. 2.

In particolare sui capi N1 e O1 dell'imputazione, la Corte d'Assise di primo grado considerava correttamente le operazioni repressive contro il MAPU (di cui Juan Maino era parte) e il PCCH cileni del maggio 1976, coevi al tempo dell'operazione Condor, ma come "operazioni interne", ovvero compiute in territorio nazionale cileno da parte della Direzione di Intelligence Nazionale diretta dal generale Manuel Contreras Sepulveda.

Con riferimento a queste ultime imputazioni tuttavia la sentenza di primo grado non offriva alcun ragionamento probatorio e/o considerazione a dati documentali e testimoniali in atti attestanti ruolo, grado militare, funzione ricoperta all'epoca dei sequestri e degli omicidi da parte dell'imputato, modalità di funzionamento della DINA rispetto alle finalità di annientamento (il termine è usato all'interno dei piani repressivi della DINA stessa), funzioni esercitate dal suo stato maggiore, funzioni e compiti affidati nel maggio del 1976 all'imputato Pedro Octavio Espinoza Bravo come comandante del Reparto delle Operazioni rispetto alle attività di sequestro e omicidio di cui capi N1 e O1 delle imputazioni.

Anche nella c.d. *Informe Rettig* nei paragrafi relativi alle costanti della politica repressiva in Cile si legge che "Per la DINA i partiti definiti come il nemico interno furono, fondamentalmente, il MIR, il PC e il PS (...) La distruzione dei partiti significò l'eliminazione fisica dei militanti che rendevano possibile l'esistenza dell'organizzazione".⁵

Il nemico interno della dittatura pinochetista furono pertanto i partiti politici summenzionati, cui si aggiunse il MAPU (Movimento di Azione Popolare Unitaria) nato da una scissione della Democrazia Cristiana cilena favorevole al Governo di Unità Popolare del Presidente Allende.

La relazione finale della Commissione per la Verità e Riconciliazione relativamente al *modus operandi* della DINA osservava – lo si ribadisce a fondamento dell'applicazione del Principio giurisprudenziale dell'*id quod plerumque accidit* – che le costanti furono – come già visto – la cattura delle persone, la loro detenzione e tortura, la reclusione in

⁵ Commissione per la Verità e Riconciliazione (*Informe Rettig*), tomo II°, pag. 746.

centri clandestini e l'uccisione. Tra i metodi di tortura quelli costanti furono "La Parrilla" (l'uso della corrente elettrica nelle parti più sensibili del corpo, mentre si trovava appoggiato a una struttura metallica), l'appendere la vittima per le gambe o per i polsi, colpendolo e tagliandolo, il "Sottomarino" (soffocamento nell'acqua) il "Sottomarino secco" (mediante una borsa di plastica sul capo che toglieva l'aria), Colpi e botte di ogni tipo, anche mediante corpi contundenti o oggetti metallici.⁶

Altre costanti del metodo repressivo usato dalla DINa secondo l'Informativa Rettig erano la *desaparición* delle vittime, l'occultamento dell'accaduto agli occhi dei familiari delle vittime e agli occhi delle autorità nazionali ed estere e la disinformazione dell'opinione pubblica.⁷

In conclusione anche le azioni condotte dalla DINa nel maggio '76, per il rapporto diretto intercorrente tra il Pinochet e Contreras caratterizzato da report mattutini che quotidianamente il primo riceveva dal secondo, per le caratteristiche di organismo militare, gerarchico e professionale che la DINa possedeva, vennero condivise con Pinochet stesso e pianificate ed eseguite su ordine di Manuel Contreras Sepulveda dalla Direzione delle Operazioni capeggiata dal comandante Pedro Espinoza Bravo.

3.2 Sul concorso di persone

La natura criminosa degli ordini nei casi che ci occupano è obiettivamente intrinseca al "medesimo disegno criminoso" contestato nel cpv dell'art. 81 c.p. agli imputati e alla sua realizzazione avvenuta "in tempi diversi", ovvero in quelle frazioni di condotta che, teleologicamente orientate, hanno portato nell'ambito di un progetto eliminazionista ad "annichilire" (questo il termine ricorrente nel linguaggio degli autori) in America Latina negli anni indicati nei capi di

⁶ Informe Rettig, tomo II, pag. 748-749.

⁷ Informe Rettig, tomo II, pag. 752.

imputazione all'incirca 100.000 persone appartenenti a gruppi politici delle opposizioni resistenziali ai regimi dittatoriali.

Sul punto si richiama la deposizione dei consulenti tecnici anche delle parti civili prof. Gennaro Carotenuto e prof. Lino Rossi.

I criteri di manifesta criminosità degli ordini nell'ambito del *terrorismo di Stato* cileno e uruguaiano inoltre sono evincibili dalla natura personalissima dei beni giuridici protetti dalle norme incriminatrici contestate e dalla massima tutela che il Principio personalistico ottiene dall'art. 2 della Carta costituzionale italiana, oltre che dai principi essenziali ricavabili dalle norme in materia di repressione del genocidio di cui alla legge 9 ottobre 1967 n. 962 e dalla qualifica di civili di tutte le vittime, selezionate nell'ambito delle campagne repressive, fossero esse bilateralmente e sinergicamente eseguite come nel caso dell'*operativo Condor* (ondate repressive contro i membri del PVP o del GAU) o, con le stesse caratteristiche, internamente applicate (ondate repressive contro il PCCh o il MAPU cileni).

Nel caso che ci occupa pertanto la peculiarità dei crimini contestati, che si inseriscono in una situazione complessiva e organica di *terrorismo di Stato*, che ne aumenta il *vulnus* offensivo al bene giuridico, rende conto il dolo di distruzione che caratterizza le gravi atrocità di massa di cui si sono resi colpevoli i prevenuti (unitamente a quei correi condannati e ad altri rimasti ignoti) con l'offerta di induzione univoca della prova di piena consapevolezza della pianificazione delle operazioni repressive e di quanto accadeva nei numerosi centri di detenzione clandestini, vera e propria ramificazione controllata del piano di annientamento (*rectius aniquilamiento*) che si realizzava nei luoghi di detenzione illegale, da alcuni imputati perfino controllati, organizzati e diretti (come per Troccoli con l'S2) o costituiti *ab initio*, organizzati, coordinati e diretti (come per Espinoza Bravo con l'intera rete dei centri di detenzione in Cile ed, in particolare, col centro di *Villa Grimaldi* o *Terranova* a Santiago).

La finalità dunque della macchina amministrativa criminale, coincidente con intere branche della compagine statale, era governata dai criteri gerarchico/militari in senso ascendente e discendente ed era

finalizzata nel disegno criminoso a colpire l'opposizione politica e la dissidenza, mediante un'attenta pianificazione di distruzione di interi gruppi umani connotati politicamente e ben riconoscibili.

Per un corretto inquadramento di tale/i fenomeno/i criminale/i, solo parzialmente effettuato dai Giudici del primo grado, ai fini della configurabilità della fattispecie concorsuale rilevante ex art. 110 c.p. nei reati qui considerati, il contributo concorsuale assume rilevanza, non soltanto perché ha prodotto una propria efficacia causale, ponendosi come condizione dell'evento lesivo, ma anche perché ha assunto una rilevanza (imponente nei due casi qui considerati) come contributo agevolatore essenziale e imprescindibile.

In altre parole il reato, senza la condotta di agevolazione riconducibile per i casi N1 e O1 a Espinoza Bravo, sarebbe stato, quantomeno, ugualmente commesso ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà.

Ne deriva dunque che, a questo fine, il contributo di Espinoza Bravo sia stato sufficiente laddove idoneo al rafforzamento del proposito criminoso o all'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti.

Da ciò consegue che ***“ai fini dell'affermazione della responsabilità di un soggetto a titolo di concorso in un delitto doloso, è sufficiente che lo stesso abbia apportato un contributo di ordine materiale e psicologico idoneo, con giudizio di prognosi postuma, alla realizzazione anche di una soltanto delle fasi di ideazione, organizzazione o esecuzione dell'azione penale posta in essere da altri soggetti, con la coscienza e la volontà di concorrere con costoro alla realizzazione della condotta criminosa; il reato è dunque di tutti e di ciascuno di coloro che vi presero parte”***. (si rinvia a Cass. pen. Sez. II[^], sent. 28.02.2007 n. 16625. Inoltre si veda anche la sent. Corte Assise di Roma, II[^] Sez. p.p. n. 21/99 RGNR c/Suarez Mason).

3.2.1 In particolare, sull'elemento psicologico nel concorso di persone

Piena coscienza e volontà sono da ritenersi pacificamente provati dall'istruttoria in capo all'imputato, non soltanto per le caratteristiche funzionali e complessive del suo incarico di vertice posto tra il Direttore Nazionale da una parte e il Centro Operazioni e le Brigate BIM e BIR dall'altra, ma perché in epoca precedente è emerso che lo stesso Espinoza Bravo aveva ricoperto l'incarico di vertice interno nella *plana mayor* (Compagnia Comando) del centro di Villa Grimaldi, permanendo in epoca coeva nello Quartier Generale della DINA e nel Dipartimento di Intelligence Interna.

Espinoza Bravo rimase a ricoprire questo incarico tra il novembre del 1974 e la fine di febbraio del 1975, quando passò le consegne a Marcelo Moren Brito (su quest'ultimo si rinvia alle produzioni documentali depositate e tradotte delle udienze di maggio 2015) a Villa Grimaldi.

Nel periodo in questione, Villa Grimaldi era uno dei centri della DINA dove si detenevano militanti dei sovraccitati partiti 'soversivi', si praticavano torture tanto brutali quanto organizzate e si assassinavano i detenuti.

La morte di Juan Maino Canales avvenne proprio a Villa Grimaldi, come ebbe modo di apprendere sotto tortura nel 1980 Carlos Montes da Osvaldo Pincetti, soprannominato "El Doc" operativo proprio in quel centro.

Ad ogni modo, questo vale anche per il caso di Jaime Donato Avendano, nel maggio del 1976, tutti i centri di detenzione di Santiago e delle altre Regioni del Paese (tra cui anche il centro di Simon Bolivar di Santiago), operavano come è stato provato sotto la direzione del Direttore delle Operazioni Espinoza Bravo.

Si noti infine, anche con riferimento ai dati riferiti dal teste Francisco Ugas Tapia del Ministero dell'Interno cileno, che il numero di desaparecidos nel triennio 1975-1977 fu enorme sulla cifra di 3.197, mentre 28 mila erano le persone vittime di prigionia politica e tortura⁸.

⁸ Cfr. verb. cit. teste F. Ugas (ud. 29.05.15) pag. 47.

Tale realtà raggiunse livelli di gravità tale d indurre lo stesso dittatore Augusto Pinochet nel 1978 a sopprimere la DINA sostituendola con la CNI, la quale operò in seguito con metodi definiti “*più selettivi*” (si vedano le deposizioni dei testi Nelson Donato e Carlos Montes, detenuti e torturati dalla CNI negli anni Ottanta).

Rilevanti indiziariamente si ritiene siano tutte le condanne pronunciate dall'Autorità Giudiziaria cilena nei confronti dell'imputato, documentate dai reports di sintesi dal teste Francisco Ugas nel corso della propria deposizione e aggiornate con la produzione documentale del 6.10.2016.

Anche il Giudice di prime cure conferma le suddette circostanze - nelle poche righe sull'imputato Espinoza Bravo Pedro Octavio - ossia che egli era: “*all'epoca responsabile del centro di detenzione clandestino di Villa Grimaldi, dove Maino Canales fu internato, pur se in tale qualità deve essere considerato pienamente responsabile del delitto di sequestro di persona a scopo estorsione; ... rilevato il lungo tempo ormai trascorso dai fatti, lo stesso risulta prescritto*”. (Vedasi pag. 144 della sentenza).

3.3 Sul corretto inquadramento della condotta degli imputati nell'ipotesi di cui all'art. 630 comma 3 c.p.

Con riferimento all'art. 630 c.p., la pronuncia di primo grado qui appellata, non ha fatto buon governo della legge penale, riposando su un apparato argomentativo che non dà conto, secondo schemi espositivi del tutto congrui ed esenti da vizi logico-giuridici, delle ragioni che giustificano l'epilogo assolutorio cui essa perviene.

La Corte d'Assise di Roma avrebbe dovuto infatti porre in risalto che l'evento omicidiario costituisse una soluzione ampiamente prevedibile per tutti coloro che, a vario titolo, presero parte all'azione criminosa: sia nella fase iniziale (col sequestro estorsivo delle vittime) che in quelle successive (per l'appunto, con l'*exitus* conseguente alle inumane ed inimmaginabili sofferenze e crudeltà connaturate a quel tipo di sequestro).

invero, *“gli stessi tratti caratterizzanti l'orientamento finalistico dell'azione, apparivano tali da non escludere il realizzarsi dell'evento omicidiario, la cui probabilità di verifica fu dunque consapevolmente e volontariamente accettata dagli agenti”* (Cass. Sez. VI, 9.10.2012, C.B. ed altro, n.4157).

Di talché; *devesi ritenere corretto, conclude l'anzidetto autorevole arresto, che “qualora venga cagionata da uno dei concorrenti nel delitto di sequestro di persona la morte del sequestrato, rispondono di essa anche gli altri concorrenti che non hanno partecipato alla causazione del decesso, in quanto la morte del sequestrato costituisce una conseguenza prevedibile della condotta inerente alla privazione della libertà di una persona inerme, la cui dignità e le cui condizioni di vita sono già mercificate”.*

Per giurisprudenza costante, l'ipotesi prevista dall'art. 630, comma 3, c.p. è inquadrata nella figura del reato complesso (Sez. un., 13 ottobre 1984, n. 25, in C.E.D, Cass., n. 166809; Sez. I, 6 novembre 1984, n. 2437, ivi, n. 167045; Sez. II, 5 aprile 1990, n. 9084, ivi, n. 184692) poiché l'omicidio costituisce una circostanza aggravante del sequestro quale reato base (Sez. II, 17 maggio 1983, n. 10652, ivi, n. 161656; Sez. II, 1 luglio 1988, n. 12164, ivi, n. 182065) e dà luogo, pertanto, ad un'unica fattispecie sottoposta alla disciplina prevista dall'art. 84 c.p.; di conseguenza è necessario, perché si renda applicabile il comma 3 dell'art. 630 c.p. che sia stata raggiunta la prova del dolo, che caratterizza la figura criminosa dell'art. 575 c.p. (Sez. II, 5 aprile 1990, n. 9084, ivi, n. 184692).

Sempre sul punto, in una recente pronuncia, la Corte si è espressa nel senso che il concorrente risponde dell'aggravante prevista dall'art. 630, comma 3, c.p., anche se non abbia direttamente partecipato alla causazione del decesso dell'ostaggio, quando abbia accettato il rischio dell'evento morte del medesimo come eziologicamente determinato dal prevedibile sviluppo dell'azione criminosa (Sez. VI, 9 ottobre 2012, n. 4157, ivi, n. 254293, conforme Sez. V, 27/02/2013, n. 28016).

In conclusione, si ritiene ampiamente dimostrata la responsabilità di Espinoza Bravo per il delitto di sequestro di persona aggravato ai sensi

dell'art. 630 comma 3 c.p. sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo del reato.

3.4 Erronea esclusione della responsabilità penale di Espinoza Bravo Pedro Octavio per il delitto di omicidio ex artt. 575, 576, 1° comma nn. 1 e 4, 577 1° comma, nn. 2 e 4, e 61 nn. 1, 2, 4 e 9 c.p. in quanto sussistenti l'elemento oggettivo e soggettivo del reato

Il Giudice di primo grado ha specificato che l'imputato *“va assolto dal delitto di omicidio ai sensi dell'art. 530 II co cpp per non aver commesso il fatto, in quanto **il suo coinvolgimento nell'assassinio di Maino Canales, quantunque probabile, attesa la sua ulteriore qualità, nel periodo di riferimento, di vice di CONTRERAS, non è pienamente dimostrato**”* (pag. 144 della sentenza).

Occorre subito evidenziare che il ruolo di responsabile del centro di detenzione clandestino di Villa Grimaldi è stato dimostrato tramite plurime testimonianze, quindi la posizione di garanzia di Espinoza Bravo deve intendersi pacifica.

Tra le varie testimonianze citate in sentenza occorre sottolineare quella dell'avvocato Torres la quale aveva avuto accesso a numerosi documenti, in particolare a quelli che definivano i ruoli dei dirigenti della DINA, e *“riferiva che nel maggio 1976 il vertice della catena di comando di detta struttura era incarnato da Manuel Contrearas, da Espinoza Bravo e da Moren Brito”* (pag. 142 sent.); nonché quella di Carlos Montes Cisternas, attualmente senatore della Repubblica del Cile, il quale ha riferito che **Juan Maino morì quando era detenuto presso il centro di detenzione della DINA.** (Vedasi pag. 143 sent.)

Pertanto la posizione di garanzia di Espinoza Bravo derivava sia dalla *“legge”* proveniente dal Legislatore che all'epoca era una dittatura militare. sia in ogni caso dal c.d. contatto sociale ricoprendo egli un ruolo di vertice nella struttura.

Non può quindi pensarsi che proprio perché a capo di un luogo di detenzione clandestino l'imputato possa essere esonerato da responsabilità per il venir meno di tutti principi di diritto.

Per quanto all'interno di una cornice di violazione dei diritti umani, vi era comunque un Governo di tipo militare con una precisa organizzazione e gerarchia.

La morte di Juan Maino è attribuibile a Espinoza Bravo non soltanto - come detto - quale conseguenza del sequestro di persona, ma anche quale conseguenza della sevizie perpetrate dai torturatori, in chiave di omicidio omissivo (improprio), in virtù della posizione di garanzia (e di vertice) che l'imputato ricopriva.

Pertanto il "suo coinvolgimento" non andava dimostrato, come erroneamente dichiara il Giudice di primo grado, ma era *in re ipsa*, non avendo egli impedito che attraverso le torture di cui era a conoscenza, Juan Maino Canales morisse - peraltro nel centro di detenzione stesso - ha in ogni caso concorso a cagionare l'*exitus* ai sensi dell'art. 40 cpv c.p.

Sul punto, è opportuno rammentare che la responsabilità penale per reato omissivo improprio (o reato commissivo mediante omissione) presuppone la titolarità di una posizione di garanzia nei confronti del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice violata, dalla quale deriva l'obbligo di attivarsi per la salvaguardia di quel bene; obbligo che si attualizza in ragione del perfezionarsi della c.d. situazione tipica. In presenza di tali condizioni la semplice inerzia assume significato di violazione dell'obbligo giuridico (di attivarsi per impedire l'evento) e l'esistenza di una relazione causale tra omissione ed evento apre il campo all'ascrizione penale, secondo la previsione dell'art. 40 cpv. c.p.

Quando il mancato impedimento concerna l'altrui condotta criminosa lo schema giuridico che si prospetta è quello del concorso di persone nel reato. La responsabilità del garante omettente trae origine dal combinato disposto agli artt. 40 cpv. e 110 c.p.

La giurisprudenza di legittimità in tema di concorso mediante omissione nel reato commissivo, in presenza dell'obbligo giuridico di impedire l'evento, afferma che, perché possa aversi responsabilità del garante, **occorre che questi si sia rappresentato l'evento, nella sua portata illecita**; tale rappresentazione può consistere anche nella

prospettazione dell'evento come evenienza solo eventuale. Detto altrimenti, la giurisprudenza - in ciò avversata da parte minoritaria della dottrina - riconosce che il **garante possa rispondere anche a titolo di dolo eventuale per non aver impedito la commissione di un reato da parte di altri.**

In tal senso, tra le ultime, Sez. 3, n.28701 del 12/05/2010, Pg in proc. A. e altri, Rv. 248067, per la quale "*la responsabilità penale per omesso impedimento dell'evento può qualificarsi anche per il solo dolo eventuale, a condizione che sussista, e sia percepibile dal soggetto, la presenza di segnali perspicui e peculiari dell'evento illecito caratterizzati da un elevato grado di anormalità*".

Come noto, per configurarsi il dolo eventuale secondo le recenti Sezioni Unite, è necessario un "*reale atteggiamento psichico che, sulla base di una chiara visione delle cose e delle prospettive della propria condotta, esprima una scelta razionale; e soprattutto, che esso sia rapportato allo specifico evento lesivo ed implichi ponderata, consapevole adesione ad esso, per il caso abbia a realizzarsi*". (pag. 183 S.U. n. 38343/14 c.d. "*ThyssenKrupp*").

Appare lapalissiano, quindi, come Espinoza Bravo - per il ruolo di garanzia e di vertice ricoperto - abbia, prima aderito alle torture perpetrate nei confronti di Juan Maino e poi alla loro probabile conseguenza, ossia la morte della vittima.

Inoltre, proprio perché accertata la responsabilità sul sequestro di persona, pur se prescritto, si ritiene dimostrato *de plano* lo stesso elemento psicologico per il delitto di omicidio.

Preme sul punto evidenziare che si condivide col Giudice di prime cure l'inconciliabilità dell'aggravante della premeditazione, di cui all'art. 577 comma 1 n. 3 c.p., col dolo eventuale nel caso *de quo*.

Da ultimo, per quanto concerne il tema della *reformatio in peius* in grado di appello (come statuito dalle recenti S.U. n. 18620/17 e n. 27620/16), si precisa che le testimonianze citate non verrebbero poste come prove decisive al fine del ribaltamento dell'assoluzione in condanna, quindi non ne sarebbe necessaria l'audizione ai sensi dell'art. 603 c.p.p., perché il punto impugnato è solo in diritto.

Tutto quanto sopra esposto,

SI CHIEDE

Che Codesta Corte di Assise di Appello voglia, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannare gli imputati agli effetti civili per i reati loro contestati e, conseguentemente, accogliere le conclusioni delle appellanti parti civili, così come precisato in sede di conclusioni nel giudizio di primo grado, nonché condannare gli imputati a rifondere le spese di costituzione di parte civile per il doppio grado del giudizio.

Con riserva di motivi aggiunti e, negli stessi, di richieste ex art. 603 c.p.p. riferite agli argomenti del presente atto.

Roma, 31 maggio 2017


Avv. Simona Filippi